

(Codice interno: 421343)

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 22

**Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale". Modifica articolo 11, comma 2.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifica all'articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. Al comma 2 dell'articolo 11 le parole: "*almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni*" sono sostituite con le parole: "*almeno cinquanta giorni prima del giorno delle elezioni*".

**Art. 2****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 3****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 maggio 2020

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 29 maggio 2020, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 maggio 2020, n. 12/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 maggio 2020, dove ha acquisito il n. 512 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 maggio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 maggio 2020, n. 23.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge n. 512, d’iniziativa della Giunta regionale, si propone di rideterminare il termine per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di indizione delle elezioni, attualmente fissato in “almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni”.

Quanto sopra al fine di conformare la disciplina della legislazione elettorale regionale del Veneto a quella di altre regioni, che, o normando per rinvio o espressamente sul punto e pur prevedendo originariamente analogo termine, lo hanno poi rideterminato in diminuzione (vedi Regione Emilia Romagna che ha rideterminato il termine da 60 a 50 giorni ed ha svolto le elezioni nel corso del 2020) e comunque in soluzioni di garanzia del rispetto della scansione degli adempimenti correlati alla competizione elettorale ed, in particolare, del termine per la raccolta della sottoscrizione delle liste elettorali, così consentendo la esplicazione delle prerogative funzionali alla più ampia partecipazione alla competizione elettorale medesima.

In effetti trattasi, pur nella modifica proposta, di attenersi al termine per la sottoscrizione delle liste elettorali di almeno 20 giorni antecedenti la data di presentazione delle liste; termine peraltro a suo tempo previsto dall’articolo 1 comma 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario” che ha disciplinato il sistema elettorale regionale fino alla data di esercizio della competenza legislativa sul punto da parte delle diverse regioni, e che comportava, come corollario, l’obbligo dei comuni di assicurare la possibilità di sottoscrizione delle liste per 10 ore nelle giornate dal lunedì al venerdì e 8 ore nelle giornate di sabato e domenica, risultando tale disciplina interessata dall’abrogazione disposta dall’articolo 1, comma 400, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per dichiarate finalità di contenimento della spesa pubblica.

Si evidenzia, in particolare, come la modificazione proposta mantiene una formulazione che definisce il termine in forma di termine minimo, ovvero “almeno 50 giorni”, mantenendo così nella disponibilità del Presidente della Giunta regionale, apprezzate le circostanze, la definizione di un termine anche diverso e ulteriore: e comunque tale armonizzazione dei termini, stante il procedimento di conversione del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, consente anche di coordinare la disciplina fra le regioni interessate dalla consultazione elettorale regionale per l’anno 2020, a fronte di un quadro normativo che contempla, tra altro, fra le norme vigenti, lo svolgimento delle elezioni in regime di election day ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, peraltro allo stato non definito, e comunque evitando difformità che potrebbero determinare ricadute sulla applicabilità dell’istituto.

Nella seduta del 22 maggio 2020 il progetto di legge n. 512 è stato illustrato ai componenti della Prima Commissione consiliare; nella medesima seduta, dopo ampio dibattito, la commissione ha concluso i propri lavori approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Fratelli d’Italia-Movimento per la cultura rurale, Veneto Cuore Autonomo; si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito dei Veneti e Movimento 5 stelle; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Civica per il Veneto e le componenti politiche “Veneto 2020-Italia in Comune” e “Veneto 2020-Liberi E Uguali” del Gruppo Misto.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri, grazie, Presidente. Ringrazio anche il Relatore per queste puntualizzazioni sul nostro candidato.

Da 60 a 50 giorni si dirà: ma cosa vuoi che sia? È un adeguamento tecnico, come si suol dire, anche se in Italia gli adeguamenti tecnici nascondono spesso delle conseguenze inenarrabili. Una cosa semplice, tutte le altre Regioni hanno 50 giorni e il Veneto sarebbe diventato un caso nazionale: non si può votare perché il Veneto ha i 60 giorni! Piuttosto che De Luca, Presidente della Campania, dica che è colpa del Veneto se non si può votare a luglio, in Veneto cambiamo la legge per fargli un favore. Questa che in Veneto si decidesse in base alle preferenze di De Luca, Presidente della Campania, mi è una novità.

Non risultano agli atti richieste da parte della Conferenza delle Regioni al Veneto per cambiare questi tempi, non risultano e quindi stiamo parlando di parole al vento, ecco fra l'altro De Luca è uno che ne dice tante di parole al vento, ha una certa retorica insomma è molto forbita.

Questo adeguamento tecnico di estrema semplicità, come l'ha chiamato il collega Finco, invece ci ha messo sull'avviso, ma non tanto l'adeguamento, quanto i tempi, quanto alla fretta con cui è stata convocata subito la Prima Commissione: esame e parere subito, iscriverla subito al Consiglio. Ma perché? Quando è noto che le elezioni sono state rinviate in virtù di un decreto del Governo, il quale decreto non è stato convertito, può essere convertito entro il 19 di giugno e quindi fino a quel termine noi potremmo anche scrivere e riscrivere venti volte la legge elettorale e non succederà nulla. Non succederà nulla perché fino a quando il Senato non metterà l'ultima parola nulla potrà cambiare.

Allora, ripeto, perché tanta fretta? Abbiamo detto: c'è un passaggio alla Camera tra oggi e domani, è evidente che se la Camera vota che la finestra elettorale sarà a settembre, e sarà a settembre, o sarà a ottobre, e quindi abbiamo il tempo per adeguare la nostra legge elettorale, non solo alla questione dell'indizione dei comizi e della presentazione delle liste, ma pure della raccolta delle firme, degli adempimenti burocratici. Possiamo perciò fare una modifica in linea con la decisione nazionale e quella decisione spetta al Parlamento perché solo dentro alla finestra che sarà determinata dalla decisione parlamentare i Presidenti delle Regioni che vanno al voto potranno indire le elezioni.

La democrazia è sospesa. Non so come si fa a dire che la democrazia è sospesa mentre siamo noi in una Assemblea democraticamente eletta e stiamo per discutere una modifica della legge elettorale. O come si può dire che la democrazia è sospesa, mentre il Parlamento è riunito per convertire un decreto o mentre il Governo fa decreti. Oppure mentre la Giunta approva delibere. No, la democrazia sta funzionando, sono state rinviate le elezioni che è una cosa diversa dalla sospensione della democrazia.

La democrazia è sospesa se saltano tutti gli organi democratici del Paese, non se vengono rinviate le elezioni. Le elezioni sono state rinviate in Germania, sono state rinviate in Spagna, sono state rinviate in Inghilterra: non mi risulta che ci sia la democrazia sospesa in quei Paesi.

“Là non serve”, infatti non hanno bisogno di fare queste discussioni e quindi la fretta.

Luglio: “Bisogna votare a luglio perché a settembre ci sarà un ritorno dell'epidemia”, che non ci auguriamo. A ottobre anche peggio, secondo il nostro presidente. Però a settembre si può fare il Festival del Cinema, cioè non si può votare perché c'è un rischio però si può fare il Festival del Cinema e a ottobre si può fare anche il Giro d'Italia.

Piuttosto i cittadini li portiamo alle urne a luglio per le regionali, magari a settembre per le comunali e magari a ottobre per il referendum, cioè li portiamo tre volte alle urne perché i Governatori sono lì che fremono per votare a luglio.

La scelta più saggia è portare alle urne i cittadini una volta sola, una, visto che poi ci sono tutte queste misure di sicurezza da rispettare: le scuole e i seggi da sanificare, i due giorni di apertura delle urne, gli scrutatori, la scheda e ci vuole il plexiglas sopra l'urna e ci vogliono i guanti per gli scrutatori e i 2 metri. E quindi: a luglio le Regioni, a settembre i Comuni e magari a ottobre facciamo anche il referendum. Questa sarebbe la volontà dei presidenti di regione! Una volta, una volta se c'è da fare un assembramento, lo si fa una volta per motivi elettorali.

Qualcuno ha evocato il partito del non voto, perché si rinvia di tre mesi, non di dieci anni, di tre mesi. Mentre a Venezia la Lega è il partito del voto a luglio a Roma non mi risulta che Salvini si stia stracciando le vesti per far votare le Regioni a luglio: non risulta agli atti.

Perché ci preoccupa questa fretta rispetto a quelle che sono scadenze parlamentari? Perché non c'è solo il partito del non voto, c'è anche il partito del voto per pochi, cioè facciamo le elezioni, ma queste valgono per i gruppi che sono già in Consiglio, che possono presentare le liste, per gli altri amen. “Ma possiamo presentare 26 liste”, ma non è detto, collega Finco, che il partito indipendentista dei veneti voglia la sua firma per una lista che non sta nella sua coalizione. Che deve fare? “Beh, ma tanto la campagna elettorale si fa sui social”, ma la campagna elettorale io la faccio come voglio io, non come mi dice il presidente Zaia e se voglio andare al mercato, vado al mercato, tanto più per i Consiglieri candidati e le Consigliere, visto che ci sono le preferenze e lo sapete tutti che il voto di preferenza ha bisogno di guardare negli occhi gli elettori, ha bisogno di incontrarli, ha bisogno che ci sia un contatto diretto, non solo sui social..

Comunque ripeto che, se qualcuno vuol farsela sui social, se la fa sui social, se uno vuol farsela ai mercati, deve essere libero di farla ai mercati, se uno se la vuol fare in altro modo, se la fa con gli spritz al bar; ma non è che ci facciamo dire dal Presidente Zaia che bisogna farla tutti sui social. E quindi non si fanno campagne elettorali in fretta, impedendo a chi non è rappresentato in Consiglio di presentare le liste, secondo quello che prevede la legge, impedendo ai candidati delle liste di fare la campagna elettorale come cavolo vogliono, liberamente, come è garantito dalla Costituzione perché questa è la democrazia. La sospensione della democrazia e quando si indicano le elezioni senza permettere a tutti di esercitare il loro diritto di parteciparvi liberamente, quella sì che è sospensione, quella è sospensione della democrazia. Allora sul quando votare deciderà il Parlamento, sul come votare, quanti giorni,

quante firme, di questo possiamo discutere e noi riteniamo che sia corretto decidere del come votare dopo che sia avvenuto almeno il passaggio alla Camera con una chiara indicazione sul quando votare perché altrimenti questa fretta è sospetta. Costa tanto? No, tanto fino al 19 di giugno noi potremmo anche scrivere che i comizi sono indetti in due giorni, anche domani mattina, il Presidente firma e si vota domenica, non succede nulla. Non succede nulla. Quindi io sono a rinnovare l'invito che ho già fatto in Commissione perché questo adeguamento, che sotto il profilo formale ha una sua ragion d'essere, ma comporta alcune conseguenze da valutare con attenzione. Se prima avevo trenta giorni per raccogliere le firme e domani fossero venti credo sia ragionevole anche ridurre il numero di firme che qualsiasi gruppo politico deve raccogliere perché se gli diamo dieci giorni di meno gli rendiamo il percorso ancora più difficile. E le regole delle democrazie servono a tutelare le minoranze perché le maggioranze governano quindi possono fare e disfare. Se noi mettiamo in discussione le regole che tutelano le minoranze, mettiamo in discussione la democrazia e quindi ritorno a dire, tanto che l'Election Day ha una sua ragione sanitaria, economica e finanziaria ed organizzativa: chiamiamo i cittadini una sola volta alle urne, non ci sono motivi a oggi per dire che andare a settembre piuttosto che a luglio sia la fine del mondo.

Si può fare la Mostra del Cinema, credi che non si possono fare le elezioni?

Invito ad attendere il passaggio alla Camera che presumibilmente avverrà tra oggi e domani

Bisogna mettere tutti nelle migliori condizioni per partecipare a una campagna elettorale anche se prendono lo 0,1%, ma non deve esserci nessuno che alza la mano per dire: "Non mi avete garantito le condizioni per partecipare a queste elezioni". Questo noi non possiamo permetterlo, che prenda lo 0,1, che prenda il 10, il 20, che prenda quel che prenda, anche un solo voto: anche per quel solo voto noi dobbiamo garantire tutte le condizioni ed è per questo che questa fretta ci ha messo dell'avviso che bisogna attendere il passaggio parlamentare."

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro sei mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione *almeno cinquanta giorni prima del giorno delle elezioni*.

3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale.

4. Il decreto è comunicato immediatamente:

- a) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della Regione;
- c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, la struttura della Giunta regionale competente in materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali."